

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "CURA ITALIA"

[vedi testo del Decreto Legge](#)

Le disposizioni sulla **sospensione dei prestiti** contenute nell'articolo 56 del D.L. "Cura Italia" (cd. moratoria)

Il decreto legge prevede una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e i lavoratori autonomi, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono **congelate fino al 30 settembre** linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

1. La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario **non possono essere revocati**, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
2. La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
3. La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Oggetto	Disciplina
Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie	Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricomprese tra le imprese, a questi fini, anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?	L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione	Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria , se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia". Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020 . La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC,

Oggetto	Disciplina
	ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. <i>È opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.</i>
Contenuto della comunicazione	Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare: 1. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; 2. "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 3. di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; 4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.
Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?	Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.	Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità
Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?	Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?	La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

[vedi testo del Decreto Legge](#)

Le disposizioni sull'accesso al Fondo di Garanzia contenute nell'articolo 13 del D.L. 23/2020 per imprese fino a 499 dipendenti

Oggetto	Disciplina
Le imprese che possono accedere (art. 13/1 lettera b)	Le imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Gratuità della garanzia (art. 13/1 lettera a)	La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.
Importo massimo dei finanziamenti che è possibile richiedere (art. 13/1 lettera b)	L'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE
Su quali finanziamenti è concessa	La garanzia è concessa su finanziamenti fino a 6 anni (72 mesi) di importo massimo

Oggetto	Disciplina
la garanzia?	per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore al: a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; b) 25% del fatturato del 2019; c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Misura della garanzia (art. 13/1 lettera c, e)	La percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata all'80%, che può salire al 90% con l'autorizzazione della Commissione Europea (interventuta il 14/04/2020); La percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% (autorizzazione della Commissione Europea intervenuta il 14/04/2020) e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo.
Altre caratteristiche della garanzia (art. 13/1 lettera f, g,h)	- La garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo; - la garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo; - non è previsto il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti); - la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Previsioni particolari per settore turistico alberghiero ed immobiliare (art. 13/1 lettera i)	Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti misura e la qualità della copertura medesima.
Operazioni di renegotiazione del debito (art. 13/1 lettera e)	Possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
Disciplina di favore per PMI, professionisti, lavoratori autonomi (art. 13/1 lettera m)	Alle PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro e preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni il Fondo garantirà il 100% del finanziamento , gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Oggetto	Disciplina
Disciplina per PMI con ricavi fino a € 3.200.000 (art. 13/1 lettera n)	A favore di PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019, la garanzia può salire dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.
Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 13/8-9)	Viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro . La "Sezione speciale microcredito" del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell'importo di finanziamento, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 % dell'ammontare del finanziamento

Le disposizioni sull'accesso alla **garanzia SACE** contenute nell'articolo 1 del D.L. 23/2020 per imprese di ogni dimensione

Oggetto	Disciplina
Le imprese che possono accedere	Medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro)
Importo massimo dei finanziamenti che è possibile richiedere	Finanziamenti di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi a tassi più contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, anche erogati in pool con una o più banche.
Operazioni candidabili	Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese "in bonis" di ogni dimensione SACE rilascia una garanzia: -per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria; -l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda è determinato come maggiore: a) 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale); b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
Misura della garanzia	La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il: a) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; b) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Imprese con più di 5.000 dipendenti	Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo in considerazione: a) il contributo allo sviluppo tecnologico; b) l'appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) l'incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) l'impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) il peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e

Oggetto	Disciplina
	condizioni in capo all'impresa beneficiaria.
Commissioni annuali di garanzia	<p>Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base i successivi anni; - per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base successivi anni. <p>Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.</p>
Ulteriori obblighi delle imprese beneficiarie	<p>L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.</p> <p>Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p>